



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
Area 2 – Interdipartimentale – Affari giuridici
e monitoraggio del contenzioso

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

VISTO il D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lett. b);

VISTA la Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 7, comma 1, lett. m) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la circolare 12 maggio 2005, n. 716, pubblicata nella G.U.R.S. n. 24-Parte prima del 3 giugno 2005 avente ad oggetto "Adempimenti da porre in essere per fruire dei benefici previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni per tutti gli interventi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata e programmi ad essa assimilabili", ed in particolare i punti I)2) e I.1) lett. e);

VISTO il decreto del Dirigente del Servizio 6 "Insediamenti abitativi-Contributi" n. 1938 del 01/08/2014 con il quale è stato revocato il contributo regionale concesso con la Legge 5 agosto 1978, n. 457 gravante sull'immobile realizzato in Agrigento dalla Cooperativa edilizia "Belvedere" con sede in Aragona, limitatamente alla quota rapportata all'alloggio assegnato al sig. Sorce Giovanni, nato ad Agrigento il (omissis);

VISTO il ricorso gerarchico, datato 09/09/2014, inoltrato dall'Avv. Francesco Buscaglia – per conto del sig. Giovanni Sorce – con raccomandata AR n. 13642173720-3 del 12/09/2014, assunto al protocollo generale n. 42202 del 18/09/2014 di questo Dipartimento, avverso il prefato D.D.S. n. 1938 del 01/08/2014 di revoca delle agevolazioni concesse sulla quota di mutuo gravante sull'alloggio assegnato;

VISTA la nota prot. n. 45095 del 06/10/2014 con la quale il Dirigente responsabile del Servizio 6 "Insediamenti abitativi-Contributi" relaziona sui punti essenziali della controversia, specificando e ribadendo i motivi che hanno condotto all'emanazione del provvedimento di revoca del contributo, impugnato con il ricorso gerarchico in argomento;

CONSIDERATO che il suddetto ricorso è stato presentato entro il termine previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e che pertanto è ricevibile;

CONSIDERATO che la precitata circolare n. 716/2005 individua – tra l'altro – i requisiti soggettivi che devono possedere gli assegnatari di alloggi fruitori di contributi pubblici, tra i quali, in particolare, quello di avere la residenza o l'attività lavorativa nel Comune in cui vengono realizzati gli alloggi [punto I)2)];

CONSIDERATO altresì che la citata circolare al punto I.1) lett. e) prevede che "nel caso in cui l'interessato non abbia la residenza nel Comune ove si trova l'alloggio, egli deve presentare una dichiarazione di essere a conoscenza che per usufruire delle agevolazioni è necessario assumere la residenza stessa in quel Comune, alla data di stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione in proprietà";

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in data 20/11/2012, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il sig. Giovanni Sorce, nato ad Agrigento il (omissis), e residente in Favara, ha dichiarato il possesso dei requisiti per l'ottenimento del provvedimento di ratifica del verbale del 15/11/2012 di assegnazione dell'alloggio da parte della Cooperativa "Belvedere" con sede in Aragona;

CONSIDERATO che dalla predetta dichiarazione risulta che il sig. Giovanni Sorce – alla data del 15/11/2012 – non aveva la residenza nel Comune di Agrigento e che lo stesso si impegnava a

“fissare la residenza nel Comune dove sorge l’edificio sociale alla data di stipula dell’atto notarile di assegnazione e a produrre al notaio il certificato di residenza”, in conformità a quanto previsto nella citata circolare n. 716/2005 al punto I.1) lett. e);

VISTO l’atto notarile di assegnazione dell’alloggio con accollo di mutuo stipulato dal Notaio Avv. Maria Orlando in data 22/10/2013 rep. 739, racc. 434, registrato a Licata il 31/10/2013, con il quale il sig. Sorce Giovanni ha acquistato la proprietà dell’immobile realizzato dal sodalizio sopracitato nel Comune di Agrigento, dal quale risulta che lo stesso in tale data era residente nel Comune di Favara;

VISTA la nota del Servizio 6 prot. n. 26228 del 03/06/2014, regolarmente notificata a mezzo Raccomandata AR in data 10/06/2014, con la quale si è provveduto a contestare al sig. Giovanni Sorce il mancato possesso del requisito della residenza nel Comune di Agrigento alla data di stipula dell’atto notarile del 22/10/2013 e, nel contempo, si è data comunicazione all’interessato ai sensi della legge regionale 30/04/1991, n. 10, dell’avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse sulla quota di mutuo gravante sull’immobile;

CONSIDERATO che il sig. Giovanni Sorce non ha presentato controdeduzioni in merito a quanto contestatogli con la nota prot. n. 26228 del 03/06/2014 e che pertanto il Dirigente del Servizio 6, con il prefato D.D.S. n. 1938 del 01/08/2014, ha provveduto alla revoca del contributo agevolato;

RILEVATO che nel ricorso gerarchico in esame l’odierno ricorrente riferisce di svolgere e di avere svolto stabilmente ed in via esclusiva la propria attività lavorativa di imprenditore in Agrigento sia alla data di adozione del verbale di assegnazione dell’alloggio da parte della Cooperativa edilizia Belvedere (15/11/2012), sia al momento della stipula dell’atto notarile di assegnazione (22/10/2013);

VISTE le integrazioni prodotte con memoria integrativa a cura dell’avv. Francesco Buscaglia e con nota 04/12/2014 del sig. Giovanni Sorce, assunte al protocollo generale di questo Dipartimento rispettivamente con il n. 53793 del 19/11/2014 e con il n. 57726 del 10/12/2014;

VISTA l’autocertificazione prodotta dal sig. Giovanni Sorce con nota del 15/12/2014 (corredata di documento d’identità dello stesso), pervenuta a mezzo p.e.c. ed assunta al protocollo generale con il n.58710 del 15/12/2014;

CONSIDERATO che dai suddetti atti integrativi, ed in particolare dalla visura della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento del 03/12/2014 e dalla predetta autocertificazione, risulta che il sig. Giovanni Sorce alla data del 15/11/2012 – data di adozione del verbale di assegnazione dell’alloggio da parte della Cooperativa edilizia Belvedere – svolgeva la propria attività lavorativa in Agrigento, quale Legale rappresentante e socio di società con sede nel medesimo Comune;

CONSIDERATO pertanto che alla suddetta data del 15/11/2012 il sig. Giovanni Sorce era in possesso del requisito soggettivo di prestare la propria attività lavorativa nel Comune in cui si trova l’alloggio assegnato e che tale requisito – giusta quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 1035/1972, nonché dell’art. 21, comma 2, della Legge n. 457/1978, oltrechè dal punto I) 2) della prefata circolare n. 716/2005 – è alternativo a quello di avere la residenza nel Comune medesimo (residenza peraltro acquisita dal ricorrente a far data dal 14/11/2014);

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di accogliere il ricorso gerarchico presentato dall’avv. Francesco Buscaglia, per conto del sig. Giovanni Sorce;

DECRETA

ART. 1 - Per le motivazioni di cui in premessa è accolto il ricorso gerarchico presentato dall’avv. Francesco Buscaglia, per conto del sig. Giovanni Sorce, avverso il decreto n. 1938/Serv.6 del 01/08/2014.

ART. 2 - Il Servizio 6 “Insediamenti abitativi – Contributi” provvederà all’annullamento del decreto n. 1938/Serv.6 del 01/08/2014, con il quale sono state revocate le agevolazioni concesse sulla quota di mutuo gravante sull’alloggio assegnato al ricorrente.

ART. 3 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di ricezione dello stesso.

ART. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

17/12/2014

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to dott. Giovanni Arnone)